

Con le domande per le graduatorie a esaurimento, da farsi per il 30 giugno, via la carta

# Punteggi, la rivoluzione on-line

## Ogni insegnante riceverà la comunicazione sulla e-mail

DI ANTIMO DI GERONIMO

I moduli cartacei vanno in pensione e al loro posto subentra il web. E siccome si parte subito, le domande di scioglimento della riserva nelle graduatorie a esaurimento, il cui termine scadrà il 30 giugno prossimo, dovranno essere presentate

esclusivamente on-line. E c'è un'ulteriore novità: il punteggio arriverà per posta elettronica, direttamente nella casella dell'interessato. La registrazione dell'utente è possibile da ieri, mentre l'inserimento della domanda potrà avvenire dal 22 maggio prossimo. E quanto si evince da una nota del ministero della pubblica istruzione emanata il 15 aprile scorso (prot. 1143).

**Istanze on-line entro il 30 giugno.** Si tratta, in particolare, delle istanze che dovranno essere presentate entro il 30 giugno prossimo dagli aspiranti docenti inclusi con riserva nelle graduatorie a esaurimento, che consegneranno il diploma abilitante o di specializzazione per l'attività di sostegno o il diploma di laurea abilitante per la scuola dell'infanzia o per la scuola primaria.

ria in tempo utile per la presentazione delle domande. Il provvedimento, peraltro, fornisce le prime disposizioni volte a dare attuazione al decreto 35 del 2 aprile scorso, che prevede espressamente la compilazione e trasmissione delle domande via web. Per accedere al sistema bisognerà registrarsi sul sito della pubblica istruzione e poi bisognerà effettuare anche alcuni adempimenti presso l'ufficio di segreteria della scuola di servizio o, in mancanza, presso una qualsiasi istituzione scolastica.

**Prima di tutto occorre registrarsi.** Ogni utente che avrà necessità di accedere alla presentazione di istanze on-line dovrà innanzitutto procedere con una fase di autoregistrazione nell'apposita sezione del sito della pubblica istruzione. A ogni utente registrato saranno forniti username e password personali. Per gli utenti che non avranno diritto a tale casella sarà generato uno username con le stesse regole anche se momentaneamente non sarà attivata la rispettiva casella di posta elettronica. Per l'accesso alla sezione relativa alle istanze l'utente dovrà essere in possesso del codice personale.

**Per il codice si va in segreteria.** Il codice sarà consegnato all'utente in due fasi e se ne completerà l'invio solo dopo che sarà stato confermato il riconoscimento fisico dell'utente stesso da parte di un pubblico ufficiale. Che potrà essere il direttore dei servizi generali e amministrativi

(o un suo delegato) della scuola presso la quale l'utente stesso si recherà. Nella fase di riconoscimento saranno anche fatti sottoscrivere la politica di sicurezza, l'informativa sulla privacy e il modulo di adesione al servizio, mentre l'interessato consegnerà fotocopia del codice fiscale e di un documento personale in corso di validità. Il riconoscimento fisico della persona è essenziale per garantire l'identificazione di chi redige istanze con strumenti informatici e la validità del documento informatico. Ma è previsto anche l'utilizzo della delega.

**Va bene anche l'e-mail privata.** Per gli utenti che non sono in possesso di e-mail nel dominio istruzione.it è prevista una procedura di verifica dell'esistenza, del funzionamento e della effettiva disponibilità all'utente della casella indicata. L'utente, infatti, dovrà rispondere al messaggio di posta che gli comunicherà la prima parte della password operativa, consentendo pertanto al sistema di verificare che l'indirizzo sia corretto. Dovranno, inoltre, essere applicate le caratteristiche di sicurezza legate all'autenticazione tramite password.

**Le istanze direttamente sul sito.** L'aspirante, digitate le credenziali per l'accesso, vedrà la lista di tutte le possibili istanze on-line disponibili (oggi solo quella appena citata) e potrà accedere alla specifica applicazione. L'applicazione controllerà la presenza con riserva nelle graduatorie a esaurimento e, dove tale requisito fosse soddisfatto, prospetterà le informazioni relative alle specifiche graduatorie oggetto di aggiornamento già note al sistema informativo, consentendo la comunicazione del voto dell'abilitazione e delle altre informazioni richieste per ciascuna graduatoria per cui l'aspirante intende sciogliere la riserva.

**La domanda si manda in pdf.** Terminata l'operazione l'istanza dovrà essere salvata e inoltrata all'ufficio scolastico provinciale competente. Tale operazione comporterà la produzione di un file in formato pdf con apposita certificazione dell'avvenuta ricezione da parte del ministero.

**Il punteggio arriva via e-mail.** Una ulteriore novità è invece stata prevista per la diffusione delle posizioni assunte in graduatoria: infatti, considerato che il meccanismo di autenticazione consente di conoscere l'indirizzo e-mail, anche non istituzionale, del personale che scioglie le riserve, si potrà inoltrare, al personale censito, un'e-mail con i punteggi assunti.



**Azienda**  
SCUOLA  
a cura  
di ALESSANDRA RICCIARDI

### SCADENZE & INCARICHI

## Lo spettro del 30 aprile: chi rientra dopo, cambia cattedra

*Il docente sarà impegnato in supplenze oppure in attività aggiuntive alla didattica ordinaria*

**I**l docente, assunto a tempo indeterminato, assente per almeno 150 giorni consecutivi, per motivi di famiglia o di salute non riprende la classe ma è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola.

Nel caso di docenti in servizio nelle classi conclusive di cicli di studio il periodo di assenza continuativa è ridotto a 90 giorni (art. 37 ccnl 29 novembre 2007). Si può allora dare il caso di insegnanti, assenti per meno di 150 giorni ma più di 90, che possono rientrare solo in alcune classi e non in altre. Così una parte del loro orario va in attività di insegnamento e l'altra, quella corrispondente alle ore di insegnamento nella classe terminale in cui non possono

rientrare, in supplenze o nelle altre attività descritte dal contratto.

L'ambito di utilizzo è la scuola di servizio, non le altre scuole appartenenti alla stessa istituzione. La norma è applicabile a tutti i docenti con con-

tratto di lavoro a tempo indeterminato di ogni ordine di scuola sia che insegnino materie curricolari sia che svolgano attività di integrazione degli alunni disabili. Si applica anche ai docenti a tempo determinato purché consenta la durata del loro contratto.

tratto di lavoro a tempo indeterminato di ogni ordine di scuola sia che insegnino materie curricolari sia che svolgano attività di integrazione degli alunni disabili. Si applica anche ai docenti a tempo determinato purché consenta la durata del loro contratto.

Il bene tutelato è la continuità didattica ma si può dare il non raro

caso di un docente, assente per 150 giorni, che potrebbe lo stesso rientrare in classe in ragione del fatto che ha riassunto servizio all'interno di un periodo di sospensione-

interrotta, nella sostanza no.

La norma è molto antica e deriva dall'art. 62, quarto comma, del dpr 31 maggio 1974, n. 417 (uno dei decreti delegati), che tutelava, forse in maniera esagerata, la continuità didattica. Esso prescriveva, infatti, che l'insegnante non potesse riprendere servizio nella classe dopo il 30 aprile all'unica condizione che fosse rimasto assente per aspettativa per infermità o famiglia.

Così espressa la norma si poteva applicare a un'infinità di casi con effetti chiaramente distortivi, cosicché la circolare applicativa (la n. 80 del 1975) intervenne a restringere i casi alle assenze di almeno 30 giorni precedute da altri periodi di assenza. In seguito, in tempi di ristrettezze di bilancio, la norma assunse la formulazione attuale e venne fatta propria dai contratti di lavoro che si sono succeduti nel tempo.



Mario d'Adamo